

CCXXXII.

TORNATA DEL 27 MARZO 1912.

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Ringraziamenti (pag. 7689) — Comunicazioni (pag. 7690) — Giuramento del senatore Brusati (pag. 7690) — I senatori Bava Beccaris (pag. 7690), Cefaly (pag. 7690), Di Prampero (pag. 7691) e Frola (pag. 7691) riferiscono sui titoli dei nuovi senatori Boito, Barinetti, Botterini, Tami, Caneva e Pigorini — Presentazione di relazioni (pag. 7691, 7711) — Votazione a scrutinio segreto — Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni » (N. 713) — Sono approvati senza osservazioni gli articoli 1 e 2 — Sull'art. 3 parlano i senatori Roux (pag. 7692) e Bertetti (pag. 7692) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 7693); sull'art. 4 il senatore Torrigiani Luigi (pag. 7694) e il ministro (pag. 7694); sull'art. 5 il senatore Roux (pag. 7695) e il ministro (pag. 7695) — L'art. 6 è approvato senza osservazioni — Sull'art. 7 parla il senatore Casana (pag. 7696); gli risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 7696) — Senza discussione sono approvati gli articoli da 8 a 14 — Sull'articolo 15 parlano i senatori Casana (pag. 7698) e Chironi, relatore (pag. 7699) e il ministro di agricoltura (pag. 7699) — Sono approvati gli articoli 16 e 17 — Sull'art. 18 parlano il senatore Roux (pag. 7700) e il ministro di agricoltura (pag. 7701); senza osservazioni si approvano gli art. 19 e 20 — Risultato di votazione (pag. 7702) — Giuramento del senatore Tami (pag. 7702) — Ripresa della discussione: sull'art. 21 parlano i senatori Roux (pag. 7703, 7707), Cavasola (pag. 7706), Mortara (pag. 7708), Chironi, relatore (pag. 7704, 7709) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 7705, 7708, 7709) — Sull'art. 22 parlano i senatori Frola (pag. 7710) e Chironi, relatore (pag. 7710) e il ministro di agricoltura (pagina 7710) — Senza discussione sono approvati gli articoli da 23 a 28 — Sull'art. 29 fa osservazioni il senatore Roux (pag. 7713) e risponde il ministro (pag. 7713) — Si approva l'art. 30 — Sull'art. 31 parlano il senatore Roux (pag. 7714) e il ministro di agricoltura (pag. 7715) — Approvato l'art. 32 ed ultimo, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, segretario. Da lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La vedova signora Sani ringrazia, a nome anche del figlio, per le condoglianze inviatele e per la commemorazione fatta dal Senato del suo compianto marito.

La signora Lina Pacinotti, vedova del senatore Pacinotti, ringrazia il Presidente ed i senatori per le condoglianze inviate e per le disposizioni date onde onorarne la salma.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha inviato alla presidenza del Senato la seguente lettera:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Como » di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 27 marzo 1912; con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera
« MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Da S. E. il ministro degli affari esteri ricevo la seguente lettera:

« A tenore dell'art. 23 della legge 5 aprile 1908, n. 16, sull'ordinamento della Somalia italiana, ho l'onore di rimettere a V. E. gli atti del Governo e della Colonia pubblicati nei bollettini della Colonia medesima dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911.

« DI SAN GIULIANO ».

Questi documenti saranno depositati negli Uffici di segreteria a disposizione dei signori senatori che ne vorranno prendere visione.

Giuramento del senatore Brusati Ugo.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Brusati Ugo, di cui il Senato ha già convalidato la nomina a senatore, prego i senatori Spingardi e Goiran di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Brusati Ugo è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formole consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Brusati Ugo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Bava-Beccaris per riferire sulla nomina a senatore dei signori: prof. Arrigo Boito e avv. Alfonso Barinetti.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912 è stato nominato, per la categoria 18ª dell'articolo 33 dello Statuto, senatore del Regno il prof. Arrigo Boito, che con decreto Reale del 9 febbraio 1902 ebbe approvata la nomina a socio ordinario della Società Reale di Napoli.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto valido il titolo, e concorrendo in lui tutti gli altri requisiti voluti dallo Statuto, all'unanimità, ve ne propone la convalidazione.

Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 16ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor avv. Alfonso Barinetti, che fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Cremona tredici volte consecutive, e cioè dal 1899 al 1911.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo col concorso di tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cefaly per riferire sulla nomina a senatore del signor avv. Giuseppe Botterini.

CEFALY, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 16ª, dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor avvocato Giuseppe Botterini, che fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Sondrio sei volte consecutive e cioè dal 1905 al 1910.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo col concorso di tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Di Prampero per riferire sulla nomina a senatore dei signori avv. Antonio Tami e Caneva ten. gen. Carlo.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 17 marzo 1912, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Antonio Tami, presidente di sezione della Corte dei conti.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo e concorrendo nel Tami gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

Con Regio decreto del 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto, il tenente generale Carlo Caneva.

La vostra Commissione, verificata la regolarità del titolo e la coesistenza degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvene, ad unanimità di voti, la convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Frola per riferire sulla nomina a senatore del signor prof. Luigi Pigorini.

FROLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 18ª dell'art. 33 dello Statuto, il prof. Luigi Pigorini, che con Reale decreto del 20 settembre 1887 ebbe approvata la nomina a socio nazionale della Regia Accademia dei Lincei.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nel prof. Pigorini tutti i requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

SONNINO. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Inchiesta parlamentare sulla spesa per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Sonnino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulla conclusione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni » (N. 713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu esaurita la discussione generale su questo disegno di legge. Oggi discuteremo gli articoli che rileggo.

TITOLO I.

DELLO ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI.

Art. 1.

Le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio, dall'Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale sono garantite dallo Stato.

L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'ordinamento dell'Istituto sarà disciplinato da uno statuto organico, che determinerà altresì le norme per la istituzione e l'esercizio delle sedi compartimentali e delle agenzie locali.

Lo statuto organico dell'Istituto sarà approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Le società, associazioni, compagnie, imprese e privati, che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o dall'Istituto nazionale di assicurazioni garanzie, compensi o indennità per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendano, anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano.

Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti in corso e a riscuoterne i premi, a norma dell'art. 20. Ma gli assicurati nulla potranno mai pretendere o reclamare, a loro volta, contro lo Stato o contro l'Istituto nazionale di assicurazioni, in qualsiasi caso di inadempimento, o non regolare adempimento, delle rispettive obbligazioni dei loro assicuratori.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano:

1° agli istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;

2° alle Casse di previdenza già riconosciute per decreto reale;

3° alle Società di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire 1000 o una rendita non superiore alle lire 400 annue;

4° alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza, o di pensione o a sussidi in caso di morte per il loro personale;

5° ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Prego l'onorevole ministro d'agricoltura a volermi dare uno schiarimento riguardo ad una interpretazione possibile di questo articolo 3, specialmente a proposito dei paragrafi 2° e 3° del primo comma. Non occorre che lo spieghi il senso di questi paragrafi.

Orbene, vi possono essere delle Società mutue di assicurazione, regolarmente approvate con Reali decreti e che si uniformano alle norme comuni, le quali si propongono appunto di fare delle assicurazioni per un valore non superiore alle mille lire.

Benchè esse abbiano oggi il titolo di assicurazioni mutue, possono tuttavia essere comprese nel comma n. 2 o in quello n. 3, dove è detto che le Società di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire mille o una rendita non superiore alle lire 400 annue, sono esenti dalle disposizioni della legge sul monopolio?

La questione è importante per alcune di queste piccole Casse di previdenza, le quali hanno avuto il merito di contribuire allo sviluppo del sentimento della previdenza nelle classi popolari.

Ora, sarebbe bene di conoscere se, arrestandosi al limite massimo di lire 1000 relativamente al capitale assicurato ai soci, e anche assumendo il nome di Casse mutue di previdenza, queste Mutue assicurazioni hanno diritto di sopravvivere e possono funzionare, come tutte quelle comprese nell'art. 3 di questo disegno di legge.

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Mi permetto di chiedere un chiarimento all'onor. ministro sul n. 3 di questo articolo. Ivi si dice che le disposizioni dell'articolo 1° non sono applicabili alle Società di mutuo soccorso non aventi scopo di speculazione che assicurino un capitale di lire 1000 o una rendita non superiore a lire 400 annue.

Ora, vi sono delle associazioni di mutuo soccorso, regolarmente costituite e funzionanti, che non hanno lo scopo della speculazione e che ora corrispondono già delle pensioni superiori a lire 400 l'anno.

Inoltre ci sono in queste Società, delle pensioni che stanno maturando.

Che cosa succederà di queste pensioni o in

corso di pagamento o che stanno maturando, pensioni superiori a lire 400? Se io volessi cercare qualche concetto d' analogia nella legge che mi aiutasse a risolvere questo dubbio potrei farlo, ma io non ho alcuna autorità; onde mi rivolgo all' onor. ministro perchè voglia darmi i necessari chiarimenti.

Non mi astengo dal dire che faccio questa preghiera all' onor. ministro specialmente in contemplazione dell' associazione tra insegnanti esistenti in Piemonte, istituita per decreto Reale del 1853, la quale funziona molto bene e che anzi in tempi in cui gl' insegnanti erano in condizioni economiche assai tristi ha acquistato benemerenzia che ha carattere storico.

Questa associazione si intitola: *Società di istruzione, di mutuo soccorso e di beneficenza*. Tra le forme di attività della sua vita vi è quella di dare delle pensioni che possono essere superiori a lire 400 annue. Mi pare di sapere in modo sicuro che vi sono circa 80 di queste pensioni superiori a 400 lire, delle quali una metà circa in corso di pagamento, e l'altra metà che stanno maturandosi. È su questo punto che io desidero dalla cortesia dell' onorevole ministro che voglia darmi il chiesto chiarimento.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'osservazione rivoltami dall'onorevole Roux riguarda il numero 3 dell'art. 3. A mia volta io vorrei rivolgere una domanda all'onor. senatore Roux: di che cosa si tratta? Qui il testo del disegno di legge parla esplicitamente delle Società di mutuo soccorso non aventi scopo di speculazione. È da farsi differenza tra le Società mutue di assicurazione e le Società di mutuo soccorso. La Società di mutuo soccorso è costituita fra persone appartenenti a date categorie, viventi in una certa zona territoriale ed ha scopi di carattere morale più che scopi economici; mentre la Società di mutua assicurazione è, in sostanza, una Società di speculazione a favore dei soci. È evidente quindi che la eccezione contemplata dal n. 3 dell'art. 3 non può in alcuna guisa applicarsi alle Mutue assicuratrici. Nè il limitare le operazioni delle mutue a lire 1000 avrebbe risultati positivi. Si sarebbe raggiunto soltanto

l'obiettivo di escludere dal monopolio le forme di assicurazione popolare o, come direbbero gl' inglesi, industriale; ma si tratterebbe sempre di operazioni di assicurazione; anzi si tratterebbe appunto di quelle operazioni assicurative, sulle quali lo Stato, per doveri morali altissimi, deve portare tutta quanta l'azione sua di garanzia e di larghissimo sviluppo.

L'osservazione del senatore Bertetti riguarda il limite delle operazioni consentite alle Società di mutuo soccorso. Questo limite è stato progressivamente aumentato. Nel primo disegno di legge presentato era minore, poi è andato successivamente elevandosi fino a 1000 lire di capitale o a 400 lire di rendita e si è giunti a questa cifra che si considerava da alcuni come troppo alta dopo una inchiesta abbastanza larga, dalla quale è risultato che non vi sono Società, tranne proprio qualcuna, le quali arrivino a questa altezza di limiti, dato il carattere del mutuo soccorso.

Nel caso fatto presente dal senatore Bertetti si tratta di una federazione la quale forse può avere i caratteri di una Cassa di previdenza, e può quindi essere riconosciuta per decreto Reale, e allora rientra nelle disposizioni dell'art. 2. Se invece si tratta di una società di mutuo soccorso, essa deve rimanere nei limiti stabiliti dall'art. 3. Comunque, assicuro il senatore Bertetti che studierò se vi è modo col regolamento di disciplinare la materia.

Io ho però una preoccupazione, ed è che qualcuna di queste Società - non quella a cui accennava l'onor. senatore - siano in fondo tontinarie sotto altre forme; e quando si tratta di tontine credo che la legge deva essere applicata nel modo più rigido: quando non si tratta di tontine si vedrà nel regolamento il modo più largo e più equitativo per regolare queste istituzioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Sono nulli e senza effetto i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana conclusi nel Regno in frode della presente legge e nessuna azione può essere esercitata per la

esecuzione dei contratti medesimi od anche solo in risarcimento di danni o in rimborso di spese.

Chiunque assuma o procuri o induca altri a procurare contratti o proposte di assicurazione nell'interesse di imprese italiane o straniero è punito con multa nella misura dal 10 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

Nel caso di più contravvenzioni a questa disposizione la multa sarà sempre applicata nella misura del 20 per cento.

In caso di recidiva la multa sarà raddoppiata.

Le anzidette penalità non si applicano agli assicurati.

L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo è devoluto per metà alla Cassa nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie; l'altra metà è devoluta a coloro che hanno scoperto la frode e al personale dell'Istituto nazionale nei modi e nelle proporzioni che saranno stabiliti dallo Statuto.

Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero non può essere esercitata alcuna azione nel Regno.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Mi rivolgo anche io alla cortesia dell'onor. ministro per avere una delucidazione sull'ultimo capoverso dell'art. 4, il quale dice: « Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero, non può essere esercitata alcuna azione nel Regno ».

È forse naturale che quest'ultimo capoverso si riferisca solo al primo capoverso dell'art. 4, certo che se fosse detto « saranno stipulati » ogni dubbio di interpretazione verrebbe escluso; in ogni modo credo che una affermazione del ministro, o anche dell'Ufficio centrale, non sarebbe inopportuna, per evitare probabili future divergenze giudiziarie.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura industria e commercio. Credo che il dubbio del senatore Torrigiani non abbia ragione di essere: in ogni modo, d'accordo con l'Ufficio centrale, dal mo-

mento che questo dubbio può sorgere, sono lieto di chiarire la cosa.

Si presentano dunque due casi: uno riflette il passato, l'altro l'avvenire. Per quanto riguarda il passato, ossia per i contratti finora conclusi all'estero, chi può negare la loro validità? Per i contratti futuri fatti in frode della presente legge, noi neghiamo l'azione.

Data questa linea ben chiara e precisa, credo che il senatore Torrigiani sia d'accordo con noi nell'interpretazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni è composto di nove membri ed è costituito con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) quattro funzionari dello Stato, scelti due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e due dal ministro del tesoro;

b) quattro cittadini che non siano funzionari dello Stato e che abbiano dato prova di capacità tecnica e amministrativa in Istituti di emissione, di credito e di previdenza;

c) il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva.

Il presidente sarà scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b)

Ai funzionari dello Stato chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Anche su questo articolo desidererei avere una breve spiegazione. È scritto: « Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva ».

Si tratta solamente del direttore e di otto consiglieri, dei quali quattro sono funzionari, e perciò il numero parrebbe che non dovesse presentare delle difficoltà.

Che non possano essere senatori o deputati, sta bene; costituiamo pure questa nuova incompatibilità: ma che siano incompatibili con qualunque pubblica carica elettiva, mi pare un po' esagerato.

Le cariche di consigliere provinciale e comunale sono quelle che si presentano più in vista come cariche pubbliche; ma ci sono parecchie altre cariche pubbliche elettive. Poniamo, per esempio, i probiviri. Volete voi che domani un probiviro non possa far parte del Consiglio del nuovo Istituto?

Vi sono anche istituti superiori, come, per esempio, il Consiglio superiore di pubblica istruzione e di belle arti, di cui fanno parte membri eletti pubblicamente. Volete che anche questi siano esclusi, sebbene fra essi vi sia un buon matematico anche attuario?

Sarà difficile che la scelta di uno dei quattro cittadini chiamati nel Consiglio del nuovo Istituto cada sopra un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione o di belle arti, o su di un pubblico probiviro; ma con questa esclusione assoluta mi pare si riesca a legiferare una incompatibilità un po' troppo ampia.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Io pregherei il senatore Roux di considerare la natura dell'ufficio; delicato soprattutto, perchè non si tratta solo del maneggio di ingenti somme, ma di essere a contatto con un grandissimo numero di persone.

L'onor. senatore Roux sa che gli affari di assicurazione si vanno a provocare a domicilio addirittura, e che soprattutto nelle assicurazioni popolari c'è il gran segreto, quello che ha fruttato dei miliardi in Inghilterra ed in America, cioè di mandare nelle case degli operai le per-

sone della Società, a fare delle piccole riscossioni di 20 e 30 centesimi la settimana.

Niente di più formidabile può esservi di un comitato elettorale di questa specie.

Se si vede esagerazione nella continenza, non ci si rimproveri; può accadere assai peggio mostrando larghezza. Quali sono le cariche pubbliche elettive? Consiglieri comunali, provinciali, consiglieri delle Camere di commercio ecc. Non saprei trovarne altre. Ce ne saranno forse... ma io non saprei dirne altre che meritino di sollevare una discussione. Lei, onorevole Roux, parlava di probiviri; trattasi qui di appartenenti a speciali Magistrature. Ma vuole Lei che persone, le quali hanno comunque preoccupazioni elettorali, possano essere chiamate alla direzione della vita di un Istituto che avrà attinenze con tutta la economia del nostro paese?

Quando nelle leggi si determina una formula rigida, si trova sempre qualche inconveniente. Quando si vogliono, però, evitare inconvenienti è necessario che nella formula si introducano delle espressioni esplicite. Quando vi può essere un pericolo io credo che il legarsi anche, nel senso della rigida continenza, si debba considerare un bene. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 5. Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano, per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo Statuto organico, che determinerà pure i casi ed i modi di eventuale revoca dei consiglieri.

Con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio saranno fissati la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione delle categorie *a* e *b* del precedente articolo.

(Approvato).

Art. 7.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, due consiglieri, i quali, insieme al presidente e al direttore generale, costituiranno un Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo statuto.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho chiesto di parlare per promuovere una dichiarazione, probabilmente molto semplice.

L'art. 6 dice chiaramente che il direttore generale dell'Istituto Nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Nell'art. 7, in cui si parla del Comitato permanente, del quale il direttore generale fa parte, non si dice se questi intervenga con voto deliberativo o consultivo.

Dal numero pari delle persone che compongono questo Comitato si potrebbe presumere che anche qui il direttore generale intervenga con solo voto consultivo. Se così fosse, il regolamento dovrebbe specificar meglio la cosa; ad ogni modo credo opportuna una dichiarazione del ministro a riguardo.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dirò brevemente le ragioni che abbiamo tenute presenti in questa disposizione.

Vi erano di fronte due sistemi: o adottare un ordinamento che già per altre amministrazioni dello Stato è stato adottato, e fare un Consiglio di amministrazione presieduto dal direttore generale; oppure fare un Consiglio di amministrazione in cui il direttore generale non intervenisse se non con voto consultivo.

A noi parve piuttosto, data la natura di questo Istituto, che, adottando i criteri correnti nelle Società di assicurazione, le quali hanno fatto la loro esperienza, fosse opportuno far intervenire il direttore generale soltanto con voto consultivo. Ma vi è un Comitato esecutivo a cui sono deferite delle funzioni speciali, di carattere non solo tecnico, ma che riguardano la vita quotidiana dell'Istituto.

Io ritengo che qui il direttore generale possa aver voto deliberativo. È vero che vi è il caso della parità di voti; ma questa parità può essere regolata dal regolamento. Si può ben dire che nei casi in cui vi sia parità di voti le sin-

gole deliberazioni saranno sottomesse al Consiglio di amministrazione.

Aggiungerò che il criterio che ci ha guidato nel fare un Consiglio di amministrazione così piccolo (perché nessuna delle grandi Società di assicurazione ha un Consiglio di amministrazione così poco numeroso, e alcune hanno Consigli che costano parecchie centinaia di migliaia di lire all'anno) è stato appunto perché si potesse convocare molto frequentemente. Il Comitato non ha che poteri limitati, di ordine esecutivo, ed è perciò che a noi è sembrato che il direttore generale possa avere voto deliberativo nel Comitato.

Io credo anche che il senatore Casana non dissenta nel ritenere opportuno che, quando vi sia il caso di parità di voti, la questione sia rinviata al Consiglio di amministrazione.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Non ho inteso, con la mia osservazione, che di promuovere una dichiarazione del ministro, la quale mi sembrava necessaria per chiarire il suo intendimento circa l'esplicazione delle disposizioni di questo articolo.

Sottoscrivo pienamente alle dichiarazioni del ministro, che mi sembrano completamente rassicuranti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione propone lo Statuto organico dell'Istituto e le eventuali modificazioni di esso e delibera:

- 1° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;
- 2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze;
- 3° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche amministrazioni;
- 4° sui regolamenti interni di amministrazione;
- 5° sulla gestione e l'impiego dei fondi;
- 6° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;
- 7° sui bilanci;

8° sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda;

9° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio d'amministrazione nomina e rimuove il personale e ne determina le retribuzioni.

Lo statuto disciplinerà l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Disciplinerà inoltre le garanzie per la vendita e l'acquisto dei titoli.

Le deliberazioni di cui al numero 2 saranno approvate con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, e quelle di cui al numero 8 saranno sottoposte all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 9.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale è nominato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il direttore generale non può essere rimosso né sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 10.

L'Istituto ha, nei limiti e colle modalità determinate dallo Statuto, impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli incaricati della produzione e di altri servizi speciali.

Gli impiegati dell'Istituto non sono né potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello statuto.

Lo statuto determinerà pure le norme per la retribuzione degli impiegati.

All'atto della loro assunzione in servizio, gli impiegati dell'Istituto dovranno stipulare collo stesso un contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dallo statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dal loro contratto di assicurazione.

Nell'assunzione del personale dell'Istituto saranno assunti di preferenza in servizio dallo Istituto stesso coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno di tre anni servizio presso le Imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, e che siano riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Agli impiegati tutti dell'Istituto nazionale nei loro rapporti con l'Istituto si intendono estese le disposizioni del Codice penale che riguardano i pubblici ufficiali.

(Approvato).

Art. 11.

Il personale produttore sarà retribuito esclusivamente con provvigioni proporzionate al numero e all'entità degli affari per mezzo di esso conclusi. Niun altro compenso sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo può essere corrisposto al personale produttore, eccetto i premi che l'Istituto eventualmente decida di concedere ai più attivi produttori.

Potranno essere autorizzati a procurare affari all'Istituto col corrispettivo fissato dallo Statuto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal ministro delle poste e telegrafi, i notai e i segretari ed impiegati comunali.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che direttamente dagli organi dell'Istituto, potrà essere fatto, con esenzione da ogni spesa, da uffici postali delle due ultime categorie da designarsi d'accordo tra i ministri dell'agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 12.

Le funzioni di sindaci, in conformità alla disposizione dell'art. 184 del Codice di commercio, sono esercitate da un collegio costituito:

1° da un consigliere della Corte dei conti, designato annualmente dal presidente della Corte;

2° da un referendario del Consiglio di Stato, designato annualmente dal Presidente del Consiglio stesso;

3° da un ispettore degli Istituti di emissione o da un funzionario della Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, nominato annualmente dal ministro del tesoro.

I sindaci presenteranno ogni anno una relazione che, unitamente a quella del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e ai bilanci, sarà comunicata dal ministro di agricoltura, industria e commercio al Parlamento.

Ogni triennio sarà comunicato al Parlamento il bilancio tecnico dell'Istituto.

Il decreto Reale di cui all'articolo 6 stabilirà pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

(Approvato).

Art. 13.

Il Tesoro dello Stato aprirà un conto corrente all'Istituto nazionale di assicurazione sino all'ammontare di 5,000,000 di lire perchè esso possa provvedere alle spese d'impianto e di gestione nei primi anni di esercizio.

Tale anticipazione produrrà un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del Tesoro e verrà rimborsata nel termine massimo di dieci anni a partire dal terzo esercizio della gestione dell'Istituto, in annualità non inferiori al decimo della somma anticipata.

(Approvato).

Art. 14.

Dagli utili netti annuali si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 7 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata, a norma dello Statuto, alla riserva di garanzia e ad ogni altra eventuale riserva;

c) la quota di compartecipazione che sia assegnata al personale amministrativo tecnico

• di produzione dell'Istituto in misura non superiore al 5 per cento.

Gli utili netti residuali sono devoluti per intero alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

(Approvato).

Art. 15.

Le norme tecniche per il calcolo della riserva matematica saranno determinate dallo Statuto.

Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto nazionale di assicurazioni saranno impiegate, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti:

1° in titoli del Debito pubblico consolidato del regno d'Italia;

2° in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

3° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

4° in anticipazioni su pegno dei titoli, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo;

5° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato italiano;

6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

7° in beni immobili urbani posti nel Regno, purchè liberi da ipoteche e da qualsiasi altro onere, ed in misura non superiore al decimo della riserva;

8° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato, delle provincie e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di Pietà, delle Camere di commercio, degli Istituti di emissione, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti, autorizzata dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335; e 13 luglio 1910, n. 444.

Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. A riguardo di questo articolo 15 penso che non possa essere inopportuna qualche

dichiarazione del ministro, tale da tranquillare l'animo di coloro che abbiano un'apprensione quale avrei io in questo momento.

Tutto l'articolo 15 fino al n. 7 compreso parla dell'impiego delle riserve matematiche e di ogni altra disponibilità dell'Istituto in un modo convincentissimo. Quando però veniamo al n. 8, a stretto rigore, l'impressione prima che si riceve è che non si tratti più di un impiego vero e proprio nel senso assoluto che ordinariamente si dà a questa parola, ma si tratti invece di una destinazione che può essere utile, può essere ispirata a concetti di ordine sociale, ma che strettamente non risponde al concetto ordinario e consueto della parola impiego di riserva.

In ogni modo, l'enumerazione degli istituti rispetto ai quali e impiegati ed operai potrebbero ottenere queste sovvenzioni contro la garanzia della cessione di una quota parte dei loro emolumenti, è così estesa che non potrà a meno di determinare un numero immenso di iscritti per ottenere queste sovvenzioni.

Per conseguenza io penso che, senza alcun dubbio, almeno il regolamento dovrà stabilire delle norme tali da evitare gl'inconvenienti di quel fatto, nonchè le pericolose conseguenze dell'ammissione alla sovvenzione degli operai generalmente pagati a giornata. Ed è appunto sotto l'apprensione di questi pericoli che io mi permetto di pregare l'onor. ministro di voler fare qualche dichiarazione che valga a tranquillare completamente l'animo mio. (*Approvazioni*).

CHIRONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *relatore*. Le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Casana furono già oggetto di uno speciale quesito presentato dall'Ufficio centrale agli onorevoli ministri proponenti. Dalle risposte avute, si ha la certezza che è intendimento del Governo di ben determinare nel regolamento quelle limitazioni la cui necessità venne dal senatore Casana così opportunamente rilevata.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. A rassicurare completamente il senatore Casana devo dire che, come ha osservato

con la sua autorità il relatore dell'Ufficio centrale, qui si tratta di un impiego che non ha un vero rischio. Si tratta della cessione del quinto, che ordinariamente fanno gli impiegati. Non vi è operazione più semplice, perchè gli impiegati dello Stato e degli enti locali, che purtroppo talvolta hanno qualche debito o qualche bisogno urgente, cedono una parte del loro stipendio. Ora, su queste cessioni si esercita un'usura tale che vi sono delle Società che fanno queste operazioni, in cui non si corre nessun rischio, all'8, al 10 e perfino al 12 per cento, ed in questo senso appunto mi sono venute doglianze e reclami da parte di funzionari.

Ora, dal momento che noi preordiniamo le previsioni tecnico-finanziarie dell'Istituto alla ipotesi di investimenti che rendano solo il 3.25 per cento, dare facoltà al Consiglio d'amministrazione di destinare una parte delle riserve in queste operazioni è non solo un buon servizio che si rende ad un grandissimo numero di funzionari che così possono essere salvati dall'usura, ma è anche un buon affare che si fa per l'Istituto nazionale.

Qui poi non vi è alcun rischio perchè quella che può essere perdita eventuale per il licenziamento di un impiegato può essere compresa e determinata nel rischio della tariffa.

Del resto, le osservazioni del senatore Casana, che partono dal criterio di fare che queste forme siano ben regolate e non vi sia luogo ad alcun inconveniente, sono talmente giuste che io do affidamento che questa materia sarà minutamente disciplinata nel regolamento.

CASANA. Ringrazio l'onor. ministro degli affidamenti dati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 15.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 16.

Gli utili dello Istituto nazionale di assicurazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti fra l'Istituto nazionale di assicurazioni e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale, in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro, regolata dal testo unico

della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, approvato col regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego g'i onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arrivabene.

Baccelli, Balenzano, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bonasi, Borgatta, Bozzolo, Brusati.

Calabria, Camerano, Camerini, Caravaggio, Carlo Antonio, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalasola, Cefalo, Cefaly, Chironi, Ciamician, Coliceni, Cruciani Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Antona, D' Ayala-Valva, De Cupis, De Renzi, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Coliobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Ellero.

Fabrizi, Fano, Fill-Astolfone, Filomusi-Guelti, Fiocca, Foà, Fracassi, Franchetti, Frola.

Garofalo, Garroni, Gessi, Gherardini, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gui.

Lagasi, Levi-Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani, Lustig.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Martinez, Martuscelli, Marsarucci, Maurigi, Mazzella, Mazzolani, Mele, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Paganini, Panizzardi, Parpaglia, Pedotti, Perla, Petrella, Placido, Polacco, Pollio.

Ribari, Righi, Rignon, Roux.

San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Mannetti, Schupfer, Scillamà, Serena, Severi, Solinas-Apostoli, Sormani, Spingardi.

Taiani, Tamassia, Tarditi, Tascia-Lanza, Taverna, Tittoni, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Vacchelli, Viganò, Vittorelli, Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sul monopolio. Passeremo ora alla discussione dell'art. 17.

Art. 17.

L'Istituto nazionale di assicurazioni godrà della franchigia postale e telegrafica nelle forme e nei modi che saranno determinati nel regolamento.

(Approvato).

Art. 18.

I pubblici funzionari che, nell'adempimento delle loro attribuzioni presso l'Istituto nazionale, vengano a conoscenza delle trattative o dei rapporti fra l'Istituto stesso ed i privati debbono serbare il segreto su tutto quanto è a loro conoscenza.

È in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le categorie di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l'Istituto nazionale ed i privati.

In caso di trasgressione sono applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sullo stato degli impiegati civili (testo unico approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693) per la inosservanza del segreto d'ufficio.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Mi permetto di rivolgere due interrogazioni all'onor. ministro.

Qui si parla di pubblici funzionari; quali sono? Nell'Istituto non ci sono altri pubblici funzionari che i quattro che fanno parte del Consiglio di amministrazione. Gli altri impiegati dell'Istituto sono soltanto pareggiati ai pubblici funzionari per l'obbligo di mantenere il segreto; ma, evidentemente, non sono pubblici funzionari. Ora io vorrei chiarito a chi si riferisce questo titolo.

Nel secondo capoverso poi è detto che in ogni caso è vietato ai pubblici funzionari o al personale di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti, ecc. Ricordiamo per poco la cronaca e l'origine di questo articolo. Nel primitivo disegno di legge erano chiamati anche gli agenti delle imposte a procurare assicurazioni.

La cosa, naturalmente, fece pessima impressione per timore che questi agenti potessero valersi delle cognizioni di maggiore o minore ricchezza dell'assicurato, per aggravarlo di tasse, onde il pubblico invece di avvicinarsi si sarebbe allontanato dal nuovo Istituto. E allora questi agenti delle tasse furono cancellati dall'elenco dei produttori di assicurazioni. Ma poi si andò addirittura nel campo opposto; si volle stabilire che sono proibite le comunicazioni agli agenti delle tasse. È questa una buona garanzia per i clienti dell'Istituto, ma, con questa nuova formula, si corre il pericolo di restringere l'obbligo del segreto ai soli agenti delle tasse. Ma perchè ai soli agenti delle tasse e non a tutti? Il segreto deve essere conservato davanti a tutti, o non solo davanti agli agenti delle tasse, perchè una polizza di assicurazione può essere molte volte una cosa molto delicata, può rappresentare l'assicurazione che un benefattore intende stipulare a beneficio di terze persone.

Ora, può avvenire, ed avviene sovente, che l'assicurato in questo caso non voglia che la sua polizza sia conosciuta da altri, nemmeno dal beneficiario, nemmeno da quegli a cui beneficio l'assicurazione fu stipulata. Ora, perchè la proibizione di comunicare dati e notizie si stabilisce solo per le comunicazioni agli agenti delle tasse? La formula è troppo ristretta e pericolosa.

L'articolo poi parla del segreto limitato unicamente ai contratti di assicurazione fatti dal nuovo Istituto. Lo stesso obbligo del segreto non è più accennato nelle disposizioni transitorie. Ivi sono contemplate cessioni di assicurazioni fatte all'Istituto da altre Società; sono contemplate nuove assicurazioni fatte da Società private che debbono essere riassicurate pel 40 per cento all'Istituto di Stato; di necessità quindi l'Istituto di Stato e i funzionari di questo vengono a conoscenza dei contratti stipulati da Società private; ma per queste non è esplicitamente proibita ogni comunicazione.

Ora, io domando che il segreto si mantenga, non solo per i contratti fatti direttamente dall'Istituto, non solo di fronte agli agenti delle tasse, ma di fronte a tutto il pubblico, per tutti i contratti fatti dall'Istituto e per tutti i contratti fatti dalle Società private o denunziati all'Istituto o direttamente per fargliene la ces-

sione, o per la riassicurazione del 40 per cento del loro valore. Sono tre sorta di assicurazioni che, passando per le mani dell'Istituto di Stato, debbono assolutamente essere tutelate dal più rigoroso segreto.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Bisogna che brevemente io faccia la storia di quest'articolo.

Durante la discussione che avvenne alla Camera nel giugno decorso, da molte parti fu detto: si tratta di un Istituto che è troppo a contatto coi funzionari dello Stato, e dovete dare delle garanzie, dovete fare in modo che niuno tema che la tassazione li colpisca per effetto stesso della previdenza. E furono queste critiche, queste richieste, queste doglianze che indussero il Governo ad introdurre questa disposizione negli emendamenti.

Il senatore Roux non ignora che in molti paesi d'Europa i premi annuali di assicurazione sfuggono del tutto all'imposta. La *Einkommensteuer* in Prussia, di carattere personale, la *Income-Tax* in Inghilterra, di carattere prettamente reale, due tipi diversi d'imposta, anzi contrari nella loro concezione, pure tutte e due esentano del tutto i premi annuali da ogni forma d'imposizione, perchè questa si considera come una ricchezza differita nel suo godimento. Ora noi che cosa abbiamo voluto dire? Che gli agenti dell'imposta non si possono valere di questa loro qualità per sapere dai funzionari dell'Istituto delle notizie. Ebbene, ferme restando le disposizioni del diritto comune, noi abbiamo voluto dare un affidamento in questo senso.

Il senatore Roux domanda: Quali sono i pubblici funzionari che nell'adempimento delle loro attribuzioni presso l'Istituto possono venire a conoscere delle trattative dell'Istituto stesso?

Prima di tutto i funzionari stessi del Ministero di agricoltura. Questo Istituto deve pur muoversi, ma deve essere controllato in ogni suo atto: vogliamo che abbia tutta la speditezza dell'azienda industriale, ma nello stesso tempo vi devono essere anche dei funzionari che devono vedere le forme d'investimento, le polizze, i contratti: il Ministero di agricoltura deve pur sapere come si muove questo Istituto. Ora questi pubblici funzionari hanno

l'obbligo del segreto. Si può dire che il ripetere quest'obbligo è un pleonasma, perchè il rispetto del segreto d'ufficio è loro fondamentale dovere.

Ma la disposizione è stata stabilita per meglio affidare su questo punto.

Il senatore Roux disse: Perchè non si estende questo obbligo anche per le Società esercenti?

Intendiamoci: il titolo primo del disegno di legge riguarda il futuro Istituto di assicurazione: poi vi sono le disposizioni transitorie che riguardano le Società esercenti. Ora in virtù di queste disposizioni ciò che non è modificato della legislazione vigente, non è soppresso: il diritto vigente attualmente non è modificato in alcuna guisa. Abbiamo voluto dare una garanzia maggiore per quando l'Istituto opererà da solo: per il resto non vi è motivo di esitanza e di preoccupazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 18.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Le somme dovute dall'Istituto nazionale per effetto di contratti di assicurazione non possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'art. 453 del Codice di commercio.

(Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatore dei signori: Barinetti Alfonso, Boito Arrigo, Botterini Giuseppe, Caneva Carlo, Pigorini Luigi, Tami Antonio, e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Tami Antonio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Tami avv. Antonio, di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Di Prampero e Pedotti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Tami avv. Antonio è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Tami avv. Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni ».

Eravamo rimasti all'art. 19. Passiamo ora alla discussione dell'art. 20 che rileggo:

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE ESERCENTI L'ASSICURAZIONE SULLA DURATA DELLA VITA UMANA E ALLE ASSOCIAZIONI TONTINARIE.

Art. 20.

I contratti di assicurazione sulla durata della vita umana stipulati prima della entrata in vigore della presente legge continueranno ad avere il loro pieno effetto secondo le condizioni generali e particolari risultanti dalle relative polizze.

Rimane fermo l'obbligo di cui all'art. 145 del Codice di commercio.

Gli assicuratori non potranno in alcun modo invocare le disposizioni di questa legge per annullare o modificare i contratti in corso.

(Approvato).

Art. 21.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio delle polizze di assicurazione sulla durata della vita umana, con le seguenti indicazioni per ciascuna polizza: numero d'ordine, data di emissione, nome, cognome e domicilio dell'assicurato, nome, co-

gnome e domicilio del beneficiario, natura del contratto di assicurazione, somma assicurata.

Il repertorio sopra indicato sarà dal ricevitore del registro vidimato e chiuso nelle forme che saranno indicate dal regolamento in applicazione della presente legge.

La misura della somma assicurata con ciascun contratto in vigore all'atto della promulgazione della presente legge non potrà essere aumentata. I contratti stipulati allo scopo di aumentare la somma precedentemente assicurata, saranno ritenuti nulli e cadranno sotto le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

Per le imprese che lascino decorrere infruttuosamente il termine sopra indicato senza avere adempiuto all'obbligo della denuncia dei contratti, provvederà il Ministero di agricoltura, industria e commercio ai necessari accertamenti a spese dell'impresa inadempiente, la quale incorrerà in una pena pecuniaria di lire cinquemila esigibile colle forme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

Nel caso che le imprese non adempiano o adempiano incompiutamente all'obbligo stabilito dal comma 1° di quest'articolo, esse incorreranno, per ogni polizza omessa o denunciata per valore insufficiente, in una pena pecuniaria che non potrà essere minore di lire cento.

A decorrere dal termine indicato nel primo comma di questo articolo e per altri 90 giorni successivi, potranno gli assicurati prendere visione delle denunce fatte dall'impresa e per le sole polizze che li riguardano, senza pagamento di tassa alcuna e, nel caso di mancata o insufficiente denuncia, provvedere alla denuncia delle polizze da essi stipulate.

Saranno ritenuti nulli o fatti in frode alla presente legge, qualunque data vi apparisca, tutti i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana che non siano registrati nel repertorio polizze delle imprese assicuratrici, vidimato e chiuso a' termini del presente articolo e dopo la scadenza del termine indicato nel precedente capoverso.

Trascorso il tempo utile per le denunce delle polizze, così da parte delle imprese assicuratrici, come da parte degli assicurati, questi conservano sempre il diritto di ripetere dalle Imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati assieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. La diligenza scrupolosa dell'Ufficio centrale ha già sollevato una questione molto delicata, quella cioè della possibilità e della facilità per ogni assicurato di esaminare alla sede centrale della società assicuratrice presso cui è iscritto, se la sua polizza sia o non sia compresa nel repertorio da consegnare all'ufficio del registro.

Il Ministero ha risposto che per ovviare ai gravi inconvenienti, alle gravi spese e difficoltà di questa verifica, si può domandare all'ufficio del registro che faccia esso, per l'assicurato, la verifica della iscrizione della sua polizza.

Sarà molto utile che questo nel regolamento sia ben spiegato, perchè la semplice risposta data dal Ministero al quesito dell'Ufficio centrale, non può certamente bastare per cancellare e modificare o allargare la formula precisa che « potranno gli assicurati prendere visione delle denunce » facoltà questa che dovrebbe essere personale, secondo questa dicitura. Ma io qui faccio considerare al ministro di agricoltura, un'altra cosa molto grave, che riguarda il segreto di queste benedette polizze.

Io mi preoccupo molto, e credo che con me molti si preoccupino di questo segreto, quelli specialmente che conoscono la funzione delicata che molte volte deve compiere l'assicurazione sulla vita, o il motivo che ha indotto gli assicurati a far staccare una polizza. In questo articolo si domanda un repertorio di tutte le assicurazioni stipulate da ciascuna società, antecedentemente all'andata in vigore della nuova legge. Lasciamo andare che questo repertorio da consegnare negli uffici del registro rappresenta una spesa non indifferente che si impone a tutte le società; perchè le società che hanno 20 o 30 mila assicurati per formare questo registro dovranno sobbarcarsi a lavori non indifferenti, che richiedono pazienza, attenzione e scrupoloso controllo, perchè qualunque menomo errore di questo repertorio può arrecare alle società un danno di 100 lire per ogni polizza sbagliata o dimenticata.

Poi si esige che il repertorio contenga il numero d'ordine, la data di ammissione, la natura del contratto di assicurazione e la somma assicurata. Ma non basta. Oltre a questo si vuole registrato nome, cognome e domicilio

dell'assicurato, e nome, cognome e domicilio del beneficiario.

Ma, questo nome e cognome e domicilio dell'assicurato e del beneficiario sono proprio indispensabili? Io non lo credo; il numero della polizza basta per segnalare ad ogni assicurato se la sua vi sia compresa o no; la pubblicazione del nome, cognome e domicilio rompe assolutamente quel segreto che è necessario per la funzione di questi Istituti.

Chiunque si vanti come assicurato, avendo diritto di esaminare questo repertorio, può conoscere le condizioni delle polizze di tutti quanti gli assicurati, può sapere per quanto si sono assicurati, e a beneficio di chi. E allora dove va il segreto necessario al funzionamento degli Istituti di assicurazione?

E c'è ancora un altro pericolo: voi sapete che una volta fatta una assicurazione, essa può essere riscattata o, come suol dirsi, stornata; e alcune società per farsi un buon portafoglio e per amore di concorrenza, non disdegnano, quando sanno di una polizza, di offrire all'assicurato condizioni migliori, per attrarlo a sé. Ora ponete in mano a società poco scrupolose e delicate, il repertorio di altre consorelle, e avrete aperto la via di farsi concorrenza l'una contro l'altra, le cattive contro le migliori.

Poiché il nome, cognome e domicilio dell'assicurato e del beneficiario non sono assolutamente necessari per fare la validazione delle assicurazioni preesistenti, per fare questa constatazione del repertorio, io domando se non sia molto meglio abbandonarne la pubblicazione per promuovere meglio la previdenza e l'assicurazione sulla vita. Notate inoltre che si domanda anche la generalità del beneficiario, quando ad esso non è poi concessa alcuna denuncia per mancata o errata iscrizione nel repertorio; e solo l'assicurato ha diritto di denunciare l'errore o la omissione della propria assicurazione.

CHIRONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *relatore*. Risponderò brevemente, lasciando all'onorevole ministro di rispondere in modo ancor più particolareggiato alla domanda del senatore Roux.

La formalità del repertorio parve necessaria a toccar lo scopo che, mediante questa forma, si vuol conseguire, e ch'è di determinare con

certezza la vera e precisa consistenza giuridico-patrimoniale delle imprese assicuratrici.

Ora, se la forma del repertorio è parsa il solo mezzo che possa valevolmente servire pel fine che si ha in vista, certo occorrono gli elementi, ai quali il senatore Roux ha accennato: egli obietta che son molto particolareggiati, e soggiunge che basterebbe indicare il numero della polizza senza bisogno del nome, cognome od altro; e non bada che son tutti necessari a poter precisare la effettività giuridica della polizza stessa, e sapere quindi a chi questa polizza appartenga. Non basta dire che c'è una polizza ricordata nel repertorio; ma si vuol pure stabilire l'appartenenza giuridica di essa. Ciò in riguardo alla domanda fatta dal senatore Roux, e alla quale l'onorevole ministro potrà rispondere ancor più precisamente per altre considerazioni d'ordine tecnico.

Ma all'onorevole ministro una speciale raccomandazione debbo fare, pur a nome dell'Ufficio centrale.

Questo articolo fu uno di quelli su cui maggiormente, non dirò la critica, ma la minuta disamina dell'Ufficio centrale si è specialmente soffermata.

Secondo la norma di cui si discute, l'omissione della polizza nel repertorio induce nullità del contratto di assicurazione, che è conseguenza ben grave in danno dell'assicurato: gravità che parve ingiusta, pensando che l'omissione ond'è prodotta non dipende principalmente dallo stesso assicurato, ma dall'altra persona con la quale egli contrattò. Difficoltà non lieve; e sulla quale l'Ufficio centrale fermò assai l'attenzione sua, suggerendo all'onorevole ministro temperamenti che potessero rendere più agevole la condizione degli assicurati, assistendoli meglio nelle possibilità di scansare quei pericoli minaccianti il loro contratto di assicurazione. Si ebbero risposte nel senso che si sarebbero escogitati i modi più solleciti e sicuri di far pervenire all'assicurato notizie del pericolo che gli potrebbe incombere, e che si sarebbe facilitata a lui ogni miglior maniera di supplire alla mancata denuncia senza offesa piena della sua previdenza. Ma di queste assicurazioni che troveranno posto nel regolamento, si desidera dall'Ufficio la più ampia conferma; come pure si desidera che sia mantenuto il chiarimento dato in rispetto

alla non possibilità del cumulo delle due pene che in riguardo alle varie maniere di omissione son da quest'articolo comminate.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Roux, pur con la sua autorità, mi chiede due cose che però un poco si elidono; da una parte vuole che noi diamo più valida garanzia agli assicurati e dall'altra vuole che si mantenga il maggior segreto possibile.

Ora, *ne quid nimis*, non è possibile dare una più grande garanzia senza sottostare a certe formalità. Qual'è lo scopo di questo articolo? Quello di accertare a che punto si arresta la produzione delle società private di assicurazione raccolta sotto il regime della legislazione ora vigente. Quindi dobbiamo dire agli assicuratori: oggi a questo punto si chiudono i vostri libri, che voi siete obbligati a presentarci. Gli interessati hanno diritto di sapere quale è la loro situazione; da domani assicurati ed assicuratori entrano nel nuovo regime. Questo è lo scopo della presente disposizione. Ebbene, non vi è nessuno di questi pericoli; non è che incominciamo a vedere dei misteri che prima non potevamo vedere. Mi permetto di ricordare che l'articolo 19 della legge sulle tasse sulle assicurazioni, testo unico 26 gennaio 1896, n. 44, dice tassativamente che le società, le compagnie ecc., e i loro agenti e incaricati avranno obbligo di esibire il registro dei premi, prescritto dall'articolo 17 e di permettere che gli Ispettori delle tasse ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro; e non solo il registro ma tutti i rimanenti libri, le polizze, gli originali con le quietanze e tutti gli altri atti scritti ecc. Quindi noi adesso col diritto vigente possiamo vedere tutto; perciò non si tratta di allargare una disposizione che esiste, ma di cosa molto più modesta. Noi diciamo che gli assicurati attuali devono ben sapere se il loro contratto è stato denunciato, e poichè lo debbono sapere, prescriviamo che sia depositato l'elenco delle polizze in vigore all'ufficio del Registro ove la società ha la sua sede principale nel Regno.

È un'operazione molto più semplice di quello che sembra redigere questo elenco o repertorio; e d'altra parte neppure eccessivamente costosa.

In ogni modo, debbo assicurare l'onor. Roux, perchè le compagnie non hanno nessun interesse di dimenticare qualche denuncia. Qual'è il pericolo? Diciamolo francamente; quello che le compagnie dimentichino qualche nome di qualcuno degli assicurati. Ebbene, mettiamo che uno di questi assicurati sia l'onor. Nitti; io stesso sono un assicurato, che ho fatto i miei pagamenti in regola. Se le compagnie incorressero in questa dimenticanza, io avrei fatto un affare eccellente, poichè, secondo la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 21, mentre fino adesso ho potuto versare tutti questi premi annuali che hanno pure i loro interessi e sono stato coperto dal rischio di morte, quando i miei eredi avrebbero riscosso la somma convenuta, oltre a questo vantaggio dovrei avere niente meno tutto il denaro versato, più gli interessi: e si tratta di interessi composti. Quale affare d'oro avrei fatto! Un affare eccellente, perchè non solo ritirerei tutto il denaro, ma andrei all'Istituto di Stato o ad un'altra compagnia e versando una somma molto minore di quella che io incasso, mi assicurerei pel tempo residuo, secondo che si tratti di una assicurazione a vita intera, o di una forma mista. Le compagnie dunque non hanno alcun interesse a dimenticare qualche nome, poichè se ciò avvenisse sarebbe tutto a loro svantaggio.

Può darsi il caso che una società depositi qualche moribondo! Può darsi che una società poco onesta (tutte le società sono oneste, ma può avvenire che ve ne sia qualcuna che per una volta cada in errore e l'errore è umano) può darsi che una società dimentichi di avere qualche assicurato che si trovi in malandate condizioni di salute. Ed è appunto per questo che si sono stabilite tutte queste cautele.

Anzi, debbo dire al Senato come il suo Ufficio centrale, per bocca dell'onor. senatore Cavasola, si sia occupato di questo fatto ed abbia voluto sentirci, dando anzi in proposito degli opportuni suggerimenti. Ed io fui ben lieto di accettare i suggerimenti che mi venivano dal senatore Cavasola, assumendo l'impegno che nel regolamento avrebbero trovato posto disposizioni che permetteranno agli assicurati, senza alcuna spesa, di richiedere a qualsiasi ufficio del registro che venga fatta *d'ufficio* la verifica delle denunce fatte dalle Compagnie, nell'interesse dei singoli assicurati. Si tratta d'una

forma talmente semplice, che io non posso vedere dove sia il pericolo che alcuni temono, dal momento che le società hanno tutto l'interesse di non cadere in queste dimenticanze, dal momento che possiamo sapere come le cose veramente stiano, dal momento che gli assicurati possono, mediante le disposizioni che saranno inserite nel regolamento, attraverso qualunque ufficio di registro, sapere tutto ciò che loro occorre.

Ripeto, tutto questo è talmente semplice, sebbene espresso in una forma un po' involuta, così come del resto avviene in tutte le leggi, che io credo che tutte queste disposizioni si applicheranno senza alcun inconveniente. (*Approvazioni*).

CAVASOLA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *dell'Ufficio centrale*. Era mio proposito di non aprir bocca in questa discussione, tanto più che la parte di relatore dell'Ufficio centrale è ben affidata al collega Chironi. Ma poichè l'onor. ministro mi ha fatto l'onore di citarmi personalmente, del che lo ringrazio, io chiedo venia al collega onor. Chironi se usurpo per un momento il suo ufficio, per dire qualche parola a proposito di questo articolo 21.

Onorevoli senatori, parecchie delle manchevolezze del progetto, noi abbiamo creduto che potessero essere tollerate, per riguardo ad una infinità di condizioni peculiari del momento, facili a comprendere, e in vista del consenso unanime nostro, e che ormai è constatato generale pure nel Senato, nei principii fondamentali della proposta di legge che ci sta dinanzi.

Rispetto a questo articolo 21 la nostra preoccupazione fu grandissima, perchè in questo articolo (non è il solo, ma in questo articolo la cosa è più manifesta) è evidente come sia sfuggita, a chi compilò la legge, la figura dell'assicurato, il quale aveva principalmente bisogno di essere tutelato. Per le disposizioni di questo articolo, ove l'assicuratore manchi all'obbligo puramente formale, impostogli da questa legge, di depositare nell'ufficio del registro della sede principale dell'Impresa il *repertorio* di tutte le assicurazioni, o trascuri di includere in esso una delle polizze, l'assicurato vede dichiarato nullo il suo contratto.

Noi principalmente ci siamo occupati di questa nullità; e, più che della possibilità per l'assicurato di aver notizia del pericolo che sopra di lui incomberebbe, noi abbiamo chiesto che si avesse soprattutto riguardo alla natura del contratto, per conveniente riparo. L'onor. ministro fa un conto, che torna esattissimo, per escludere l'interesse delle compagnie ad omettere la iscrizione di una polizza nell'elenco. Verissimo: la compagnia inadempiente, per la disposizione di questa legge, dovrebbe restituire tutto quello che ha incassato; e tutto quello che ha incassato è assai più di quello che rappresentava il suo rischio, più di quello che sarebbe stato il suo debito eventuale nel caso del sinistro. Ma non è esatto, mi permetta l'onor. ministro di dirlo, che l'assicurato sia intieramente coperto negli interessi suoi, perchè la compagnia sarà obbligata a restituire ciò che egli ha pagato, sia pure accresciuto degli interessi composti.

Il contratto di assicurazione non è un contratto di risparmio; non è per la capitalizzazione del premio pagato che uno si assicura, ma per coprirsi del rischio; oggetto del contratto è il sinistro, in contemplazione del quale uno si assicura. Allora noi abbiamo chiesto, e l'onor. ministro ha consentito, che posto questo fatto abbastanza anormale della nullità di un contratto bilaterale, che viene a colpire l'assicurato, per un obbligo formale nuovo, imposto nell'esclusivo interesse di un terzo, che è l'Istituto nazionale, questo assicurato così colpito abbia le porte aperte in questo Istituto nazionale di assicurazione, che stiamo creando, onde possa continuare, pagando i premi stabiliti, il suo contratto di assicurazione.

Questa è la garanzia che noi abbiamo chiesto e che l'onor. ministro, consenziente pure l'onorevole Presidente del Consiglio, ha espressamente accettato con la risposta al nostro quesito nono.

Su questo particolare io prego l'onor. ministro di dare la conferma della promessa innanzi al Senato.

Al resto io tengo fino ad un certo punto, cioè alla pubblicità dell'avviso all'assicurato. Sì, è utile questa pubblicità, perchè risparmierà ad un assicurato che si trovi, ad esempio, in Sicilia, un viaggio a Venezia o a Milano, dove sono le sedi principali delle Compagnie, per

andare a verificare se la sua polizza sia o no stata iscritta nell'elenco. Ma, soprattutto, io tengo a che il contratto di assicurazione sia mantenuto fermo mediante il passaggio dalla compagnia privata all'Istituto nazionale. Almeno l'assicurato abbia questa sicurezza.

Supponga l'onor. ministro che io, senatore Cavasola (egli ha fatto il caso suo, io faccio il caso mio, che è ben diverso), abbia fatto un contratto di assicurazione a favore della famiglia o di una terza persona. Fintanto che io vivo e pago, la cosa va, qualunque sia la mia condizione personale; se io muoio, la famiglia, o quella terza persona, avrà diritto a ricevere il capitale che io ho assicurato. Ma se il contratto viene sciolto, la Compagnia mi restituirà quello che ho pagato, ma intanto l'interesse del terzo è lesa, perchè perde il beneficio che legittimamente si attendeva e che io avevo inteso di assicurare; perchè, se capitasse a me personalmente questo fatto, io non troverei più alcuna compagnia e neppure l'Istituto nazionale che mi accettassero come nuovo assicurato, perchè io ho oltrepassato quelle certe colonne di Ercole, di fronte alle quali non vi è più possibilità di larghezza di tariffe. Se invece la mia polizza passa così come sta, col trasporto dei fondi che la compagnia ha riscosso, e che la legge la obbliga a riversare, io avrò il mio contratto in vigore e il beneficio, per il quale io ho contrattato, sarà conseguito.

Prego quindi l'onor. ministro di confermarci qui dinanzi al Senato questa promessa, che cioè nel modo che egli troverà più opportuno, più conveniente con le disposizioni dello statuto o del regolamento, la nullità delle polizze sarà temperata nel senso di assicurare il passaggio degli assicurati dalle Società private all'Istituto nazionale.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Prego l'onor. ministro di rispondere a questa mia domanda.

L'onor. ministro con molta abilità e con un eloquio molto elegante ed attraente, l'onorevole relatore con una logica abbastanza stringente, dal suo punto di vista, hanno creduto di poter combattere od annullare la mia preoccupazione per la denuncia del nome, cognome e domicilio degli assicurati, del nome e cognome e domicilio dei beneficiari.

Il ministro mi ha detto: ma guardate, è già legge di Stato che per la legge *tot*, articolo *tot*, i funzionari dello Stato hanno diritto di sapere tutto, di conoscere tutto, il nome, il cognome, il domicilio degli assicurati, dei beneficiari, le condizioni delle polizze, la quantità del rischio l'importo del premio, ecc.; dunque non domandiamo niente di nuovo.

Non domandate niente di nuovo di fronte ai funzionari che sono obbligati al segreto per la legge che avete citata. Onde essi possono benissimo e senza pericolo di pubblicità esaminare tutte queste polizze e avere tutti questi dati, senza compromettere il segreto dell'Istituto e dell'assicurazione, perchè altrimenti incorrono in sanzioni penali; anzi, è bene che i funzionari abbiano questa autorità di controllo e di visita. Ma io facevo la questione per i cittadini privati. Io, privato, so che il repertorio di una Società deve comprendere il nome, supponiamo, del senatore Chironi. Mi interessa vedere se il senatore Chironi è assicurato, per quanto è assicurato e se a beneficio della famiglia o di terze persone.

Io non sono un funzionario, ma mi valgo del diritto che questo articolo dà a qualunque cittadino di ricercare in quel repertorio, e con la scusa di cercar la mia polizza, ricerco anche quella dell'onor. Chironi, e così ho tutte le notizie e le spiegazioni anche più delicate che desidero.

Ora, io domando se questo non è assolutamente un attentato alla segretezza necessaria in questi affari!

Dico di più: pazienza se il comma 1° avesse domandato nome, cognome e domicilio solo dell'assicurato, perchè l'assicurato, a norma dell'ultimo comma, ha il diritto di reclamare. Ma perchè volete conoscere anche il nome del beneficiario, che reclamare non può? Se io voglio beneficiare una data persona e non voglio che si sappia chi sia prima di mia morte, perchè volete farmi pubblicare questo nome, mentre nemmeno il beneficiario è autorizzato a fare reclamo di sorta?

Guardate che ci sono alcune società di assicurazione che non conoscono nemmeno il nome del beneficiario, perchè chi vuole pigliare un'assicurazione a beneficio di un terzo, e non vuole che si sappia il nome se non alla sua morte, lascia questo nome scritto in busta chiusa alla

società. Come volete dunque domandare nome, cognome e domicilio del beneficiario?

È questo un pericolo che scaturisce da questa disposizione, la quale non credo risponda a nessuna necessità: l'assicurato ha il numero della sua polizza, l'ammontare di essa, la scadenza, le condizioni speciali; ebbene, egli non ha da fare altro che mandare alla sede, o andare personalmente a vedere se nel repertorio della società c'è la polizza tale per tal somma con le tali condizioni; e non gli è affatto necessario che quel repertorio contenga tutte quelle altre condizioni che violano il segreto di ufficio.

C'è anche un altro pericolo, sul quale, né il ministro, né il relatore mi hanno risposto, il pericolo della concorrenza delle società. Voi sapete benissimo (e se non lo sapete mi duole, perchè vuol dire che non siete troppo edotti delle pratiche che usano le società assicuratrici), che qualche assicuratore, per far concorrenza ad un'altra società, appena sa di una polizza creata dall'altra società, cerca di farla stornare per portarla alla sua società. Ora, per questa divulgazione, non solo i funzionari, ma tutti i cittadini, anche i produttori disonesti di assicurazioni, possono avere conoscenza delle polizze altrui e fare danno agli assicurati e agli assicuratori concorrenti. Voi vedete quindi come andate incontro ad un pericolo assai grave.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Comincio dal rispondere all'ultima osservazione del senatore Roux, la quale mi pare che si basi sopra una interpretazione dell'articolo, che, se egli me lo consente, non risponde del tutto alla realtà.

L'articolo dice che potranno gli assicurati prendere visione delle denunce fatte dall'impresa e per le sole polizze che li riguardano; dunque, non tutti possono andare all'ufficio di registro, ma soltanto quelle persone interessate e soltanto per quella parte che le riguarda.

Il senatore Roux si raccomanda che negli uffici centrali, che sono pochissimi, Roma, Venezia, Milano, ecc., si diano agli impiegati formali istruzioni di fare in tal guisa che non si possa vedere da chi fa ricercare, se non la parte che lo riguarda.

Limitata a questo, l'osservazione del senatore Roux è giustissima e non ho difficoltà di accoglierla. Rimane l'osservazione del senatore Cavasola, ed egli non mi attribuirà a colpa, dato il rispetto che ho per lui, se ho dimenticato qualche circostanza d'importanza non trascurabile nel riferire gli impegni assunti con l'Ufficio centrale. Ho detto soltanto che le Società di assicurazione, nella più gran parte dei casi, non hanno alcun interesse ad omettere le denunce, in quanto ciò è a loro danno, perchè le Società assicuratrici che devono restituire le somme, più gli interessi capitalizzati, devono restituire in verità più di quello che hanno incassato, perchè il premio del primo anno esse non lo incassano al netto, ma depurato del 60 o 70 per cento che rappresenta la spesa di acquisizione, e poi negli anni futuri vi sono le spese d'amministrazione, ecc., quindi le Società non hanno interesse a non fare la denuncia completa.

Questo era il mio concetto; ma il senatore Cavasola, partendo da un più alto concetto di giustizia e di onestà pubblica, che io riconosco, ha detto: ma quando possa avvenire, sia pure il caso di una persona, la quale si trova non denunciata in questo registro o che pure non ha avuto cura di sapere (son tante le persone in Italia che non sanno la legge, benchè tutti abbiano l'obbligo di saperla), perchè non consentire loro la via di uscita, il passaggio all'Istituto di Stato?

A questo concetto dell'onor. Cavasola non ho difficoltà di dichiarare che nel regolamento non solo faciliteremo questo passaggio, ma faremo in tal guisa che non si abbia motivo a dolersi di una ingiusta omissione da parte dello Stato.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Prego l'onorevole ministro di tener presente, per chiarire nel regolamento (perchè evidentemente nella legge non è il caso di fare un emendamento per una questione, importante dal punto di vista pratico, ma non di massima) la disposizione del IV comma dell'articolo 21, ove si parla della pena da infliggersi alle imprese che non adempiono, o adempiono incompiutamente all'obbligo stabilito dal comma 1° di quest'articolo.

Secondo il progetto, queste imprese incorreranno per ogni polizza omessa o denunciata

per valore insufficiente in una pena pecuniaria che non potrà essere minore di lire 100.

Ora, mi consenta l'onorevole ministro di essere un pochino pedante, ma di parlare in base all'esperienza che abbiamo noi magistrati, di quello che accade quando le disposizioni in queste materie non sono matematicamente precise.

Noi abbiamo nel Codice penale due categorie di pene pecuniarie: la multa, la quale va, in linea generale, dal minimo di 10 lire al massimo di 10,000 lire, e l'ammenda, la quale va dal minimo di una lira al massimo di 2000 lire.

Per solito, nelle disposizioni che sanciscono una pena pecuniaria, come in quelle che sanciscono ogni altra pena non fissa, è stabilito non solo il minimo, ma anche il massimo al di là del quale il magistrato non può andare.

In questo caso è necessario non solo stabilire il massimo, ma anche definire la qualità della pena.

Se si tratta della multa, il cui massimo può essere di 10,000 lire, potrebbe accadere che per l'omissione di un centinaio di polizze fosse inflitta la multa di un milione di lire, o di sole diecimila lire; secondo il talento del magistrato che condanna.

Senza bisogno di insistere maggiormente, spero che l'onorevole ministro riconosca la necessità che nel regolamento sia stabilito il massimo; se la legge non lo ha stabilito, si deve ritenere che essa affidi al governo di determinarlo nelle disposizioni di esecuzione, integrando la norma anche con la definizione giuridica della pena. Questa, secondo me, deve qualificare ammenda e non multa, non soltanto in vista del limite massimo che sarà ragionevole fissare, ma anche in relazione alle altre contemplate nel medesimo articolo.

La pena di cinquemila lire per le imprese che lasciano decorrere infruttuosamente il termine sopra indicato senza aver adempiuto all'obbligo della denuncia dei contratti è stabilita per la totale omissione della denuncia del contratto. Essa evidentemente è indicata come penalità da riscuotere nelle forme amministrative ordinarie; il ricevete del registro, per la mancata denuncia, intimerà l'atto di coazione; se la Compagnia crederà di avere ragioni di difesa farà opposizione, ed il giudice

civile deciderà se le cinquemila lire di penalità siano dovute.

Appunto perchè qui abbiamo una sanzione più grave e la pena è stata considerata d'indole civile, credo che in quest'altro caso, in cui la pena è senza dubbio di carattere penale, si debba stare al suo grado più mite cioè all'ammenda.

CHIRONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *relatore*. Risponderò soltanto a fin di rilevare una circostanza di fatto. Della osservazione ora mossa dal senatore Mortara l'Ufficio centrale si era preoccupato, ed aveva fatto una speciale domanda all'onor. ministro al riguardo; e l'onor. ministro, nella conferenza ch'ebbe con l'Ufficio centrale, dichiarò appunto che nella disposizione di cui si discute s'era fissato solo il minimo e che per il massimo intendeva di riferirsi alle norme poste nella legge comune; ma che tuttavia nel regolamento si sarebbe data una miglior forma alla disposizione stessa.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io confermo la dichiarazione del relatore; nel regolamento sarà tenuto conto dell'osservazione fatta dal senatore Mortara.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 21.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

È vietato in Italia l'esercizio delle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un commissario regio per ciascuna associazione nazionale od estera, il quale procederà allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci nonchè delle quote percentuali loro spettanti.

Il commissario assume l'amministrazione dell'associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle Società di commercio.

Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti attinenti alla liquidazione saranno esenti dalle tasse di registro e bollo.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge restano sospese le dichiarazioni di decadenza dei soci per causa di morosità non che le eliminazioni per morte.

Spettano agli eredi dei soci tutti i diritti derivanti dallo statuto dell'associazione o dalle disposizioni della presente legge.

Agli effetti del divieto di esercizio e dei provvedimenti contenuti nel presente articolo s'intendono estese alle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che straniere, le disposizioni del 1° comma dell'art. 2 della presente legge.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Con molta concisione dirò poche parole su quest'articolo.

L'art. 22 stabilisce il divieto dell'esercizio delle associazioni tontinarie o di ripartizione, ed allo stato delle cose *nulla quaestio* al riguardo, poichè sono note tutte le discussioni sollevatesi e le proposte legislative su tale argomento.

Piuttosto è degno di essere rilevato quanto si riferisce agli istituti esistenti, ed alle facoltà accordate, sia per la nomina del commissario regio, che per la gestione straordinaria e liquidazione.

Il disegno di legge dice che il modo e i termini di queste amministrazioni saranno stabiliti dal regolamento.

Forse sarebbe stato ovvio, specialmente per la liquidazione, far cenno di qualche criterio che, secondo anche il diritto comune, potesse presiedere a queste liquidazioni, avendo riguardo alla natura e alla consistenza dei diversi istituti; essendo evidente che dipenderà da esse l'effetto utile per i soci.

È vero che è stabilito col successivo art. 23 il diritto di recesso, e l'onor. ministro, nella relazione che precede il disegno di legge, dice giustamente che il diritto di recesso è una conseguenza della trasformazione di questi istituti. Ma appunto perchè la liquidazione ha una speciale importanza per i soci, a seconda degli

istituti e a seconda della loro consistenza, io penso che l'onor. ministro vorrà precisare, se non ora, almeno nel regolamento, non solo il modo di amministrazione, come è detto nel capoverso 4° di questo articolo, ma anche come debba procedere ed essere ordinata la liquidazione.

Al riguardo parmi che vi è una petizione della Cassa Nazionale sulle pensioni, che certo sarà stata esaminata dall'Ufficio centrale, e per tranquillizzare innumerosi interessati al riguardo, io penso che se l'onor. ministro vorrà dare qualche assicurazione sui criteri coi quali intenderà che si proceda a questa liquidazione, farà cosa opportuna.

Non aggiungo altro; ho espresso con queste poche parole, quanto penso relativamente a questo art. 22.

CHIRONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha esaminato la petizione che pervenne da parecchi soci della Cassa mutua pensioni di Torino, come fece per ogni altra petizione pervenuta. Certo non vi si fermò su tanto; perchè fissata nel disegno di legge la messa in liquidazione, stabilito il diritto di recesso, poste cioè queste idee fondamentali, si capisce che la determinazione di regole speciali sul processo di liquidazione e sul modo col quale l'azione di recesso dovrà esercitarsi, ed ogni altra questione a ciò attinente, troveranno luogo opportuno nelle disposizioni regolamentari.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Frola sa tutta la lunghissima questione che vi è stata per queste società tontinarie, sulla quale siamo in fondo tutti d'accordo, gli oratori di questo e dell'altro ramo del Parlamento, i ministeri precedenti e noi.

Ora, si tratta di trovare la forma più conveniente di liquidazione. Mettere tutti i particolari nella legge, era impossibile: noi abbiamo rispettato il diritto di recesso ed il senatore Frola conviene che, data la testuale disposizione del Codice di commercio, non potevamo negarlo. Come fare la liquidazione? È quanto deve essere stabilito nel regolamento; ma fin

da ora non ho difficoltà a dire il mio pensiero, cioè che io desidero sia fatta nella forma più semplice e meno costosa, affidandola a qualche istituto di carattere pubblico, che assuma le attività o le passività in guisa che si possano liberare quanto più è possibile le singole Casse da amministrazioni pesanti ed ingombranti, che tenderebbero a prolungarsi indefinitamente.

Senza dunque entrare in particolari, ripete che cercheremo di determinare la forma di liquidazione più semplice e meno costosa, in guisa che i soci che vogliono esercitare il recesso liberamente ed onestamente potranno esercitarlo, ma coloro - e possiamo sperare che saranno in grandissimo numero, poichè non vi è ragione che tanti milioni vadano dispersi - coloro che vorranno rimanere (e faremo, a tal fine, la maggior propaganda possibile) se non sono operai verranno all'Istituto nazionale e se sono operai andranno alla Cassa Nazionale.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo art. 22, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di una relazione.

CAMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici delle Segreterie delle Università e degli Istituti universitari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Camerano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge per « Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto Nazionale di assicurazioni ».

Art. 23.

È ammesso per i soci delle Associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che può essere esercitato entro sessanta giorni dalla pubblicazione fatta dal commis-

sario regio degli accertamenti di cui è cenno nel comma 2° dell'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci ufficiali della provincia nella quale ha sede la Associazione.

I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volontà del recesso si intenderanno, se operai, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, se non operai si considereranno assicurati, per un contratto di rendita vitalizia o per un capitale differito, presso l'Istituto nazionale di assicurazioni.

Le operazioni di riparto fra la Cassa nazionale di previdenza e l'Istituto nazionale di assicurazioni, saranno dal commissario, di cui all'articolo precedente, compiute con l'assistenza di un delegato per ciascuno dei due istituti.

(Approvato).

Art. 24.

I soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali che, in virtù della presente legge, sono iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza e quelli che saranno assicurati presso l'Istituto nazionale continueranno nei versamenti, a cui erano obbligati verso le associazioni alle quali appartenevano, salva in loro la facoltà di aumentare i contributi, osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel regolamento.

I soci delle imprese tontinarie iscritti o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa nazionale di previdenza o presso l'Istituto nazionale di assicurazioni, sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendite vitalizie, o di capitale differito, delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

(Approvato).

Art. 25.

I provvedimenti del Ministero, menzionati nel presente titolo, potranno essere esclusivamente impugnati con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638, senza che possa esserne sospesa l'esecuzione.

(Approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 26.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza.

(Approvato).

Art. 27.

Le imprese, nazionali ed estere, che all'atto della promulgazione della presente legge esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana, dovranno, entro un mese, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le tabelle di mortalità, indicare il saggio d'interesse che servi di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio controllerà, ove lo creda opportuno, mediante ispezioni dei libri e dei documenti tecnici e amministrativi dell'azienda, la mortalità effettiva degli assicurati e l'effettivo saggio di rendimento dei capitali.

Qualora si rilevino differenze notevoli nell'uno o nell'altro di questi elementi, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio procederà alla revisione immediata del calcolo delle riserve, contestando all'impresa assicuratrice le differenze rilevate e promuovendo all'uopo le eventuali reintegre.

(Approvato).

Art. 28.

L'Istituto nazionale di assicurazioni su richiesta delle imprese nazionali od estere di assicurazione sulla durata della vita umana accetterà la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti pel complesso dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 31 dicembre 1911, a condizione che le imprese cedenti versino, od assicurino con valide garanzie, giudicate tali dal Consiglio d'amministrazione, all'Istituto l'ammontare delle riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti, depurate delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate.

La competenza esclusiva a risolvere le controversie che sorgessero sull'applicazione del precedente capoverso, spetta alla quinta sezione del Consiglio di Stato che giudicherà con le norme di procedimento che saranno determinate dal regolamento.

Le norme relative al calcolo delle riserve matematiche e all'ammortamento delle spese di acquisizione, agli effetti del presente articolo, saranno fissate per decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni.

Per effetto delle cessioni di cui sopra l'Istituto nazionale di assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.

Le cessioni summenzionate sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

(Approvato).

Art. 29.

Le compagnie e le imprese che alla data del 31 dicembre 1911 esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana possono essere autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni a partire dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione è data con decreto reale ed è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale il quaranta per cento di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge;

2° che le imprese assicuratrici nazionali ed estere impieghino in titoli del debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa depositi e prestiti, la metà dei premi riscossi in corrispondenza dei rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi;

3° che le imprese assicuratrici depositino presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio le tariffe dei premi che ciascuna intende richiedere per le singole forme di assicurazioni e ne ottengano l'approvazione.

Le imprese nazionali od estere, autorizzate a continuare nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita, debbono comunicare in-

tegralmente tutti i contratti stipulati nel Regno, all'Istituto nazionale di assicurazione, entro 30 giorni dalla perfezione dei contratti stessi.

Le imprese nazionali od estere che non denunziassero o denunziassero in modo incompiuto all'Istituto nazionale, i contratti stipulati nel Regno o che denunziassero una misura di premio percepito inferiore a quello effettivamente corrisposto dall'assicurato, saranno passibili di multa, nella misura di cui all'articolo 4.

Le tariffe di cui al comma 3° del presente articolo non possono essere mutate se non è trascorso almeno un triennio dalla data del decreto di approvazione. Le variazioni di tariffa debbono essere in ogni caso approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, almeno due mesi prima della loro andata in vigore.

Le disposizioni concernenti la cessione di portafogli da parte delle imprese nazionali ed estere all'Istituto Nazionale di assicurazioni, di cui all'articolo 28, s'intendono estese all'insieme delle polizze assunte dalle singole imprese e riassicurate presso l'Istituto Nazionale ai termini del presente articolo.

La cessione dei rischi sarà assunta dall'Istituto solamente dal giorno nel quale potrà cominciare le sue operazioni di assicurazione diretta.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. Domando soltanto all'onor. ministro com'egli voglia conciliare la disposizione del primo capoverso n. 1 di questo articolo, che cioè le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale il 40 per cento di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge, con l'ultimo capoverso dello stesso articolo che dice che le cessioni di rischi saranno assunte dall'Istituto solamente dal giorno in cui l'Istituto potrà cominciare le sue operazioni di assicurazione diretta.

Ora, quando è che l'Istituto potrà cominciare le sue operazioni di assicurazione diretta? nello stesso giorno che entra in vigore la nuova legge, oppure si riserva un altro termine diverso? Io suppongo che voglia riservarsi un dato termine e che potrà cominciare prima ad

operare prendendo le riassicurazioni, e poi in proseguo di tempo facendo assicurazioni dirette.

Ma, se l'Istituto non può assumere le riassicurazioni che quando faccia operazioni dirette, il ministro vede che corre un periodo di tempo in cui gli assicurati non hanno la riassicurazione dell'Istituto, vale a dire l'assicuratore privato è obbligato a riassicurare, ma l'Istituto non è obbligato a prendere la riassicurazione. Nelle solite contingenze delle altre società il rischio è assunto dalla società riassicuratrice fin dal primo giorno che è fatta la polizza, perchè le società hanno le loro convenzioni precedenti, che obbligano le società assicuranti a denunciare subito le polizze, e appena queste denunciate, la società riassicuratrice corre il rischio medesimo della assicuratrice prima.

Se vi è un intervallo tra l'uno e l'altro termine, vi saranno assicurazioni che non hanno il 40 per cento di rischio riassicurato presso l'Istituto di Stato come vuole la legge.

Io domando come si concilino le due disposizioni.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria, commercio*. L'ultimo capoverso trova origine dal dubbio sollevato dalla Commissione, caso gata dalla Camera dei deputati per l'ciasdel disegno di legge, quando si temeva fosse poco chiaro che l'Istituto potesse cominciare subito le sue operazioni dirette. Ma nella pratica, onorevole senatore Roux, che cosa accade? L'Istituto comincerà a funzionare in due modi, accettando cessioni di rischio ed operando direttamente.

Si è detto qui che l'Istituto accetterà cessioni di rischio solo quando opererà direttamente; ebbene, se l'Istituto tardasse, le società prenderanno tutto.

Che male vi è che le società operino ancora un po' come in passato direttamente?

Ma ella dice che vi è una contraddizione. Invero questa contraddizione tra le disposizioni dell'articolo non v'è; perchè l'una stabilisce che dall'entrata in vigore della legge le imprese potranno continuare l'esercizio delle assicurazioni solo dopo averne avuta regolare autorizzazione e con l'obbligo della cessione di una quota parte di rischio; poi si dice che la

cessione dei rischi sarà effettiva solo quando l'Istituto avrà iniziato le sue operazioni dirette.

Potrebbe sorgere il dubbio che l'autorizzazione alle società di assumere contratti di assicurazione nel Regno sia data quando ancora l'Istituto non sia in grado di operare direttamente.

Sono sicuro che ciò non accadrà, poichè la fissazione della data di entrata in vigore della legge è demandata al Regolamento e si cercherà di operare in modo che contemporaneamente vi siano le cessioni di rischio e le operazioni dirette dell'Istituto; in tal guisa determinando i termini della legge, si sarà in condizioni tali che in pratica non avverrà alcun inconveniente.

Prima della data di entrata in vigore della legge ben s'intende che le imprese private di assicurazioni continueranno ad assumere completamente i rischi alle condizioni della legislazione ora vigente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 29.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

L'istituzione della cessione del rischio da parte delle imprese private di assicurazione, all'Istituto Nazionale, sarà fatta contro il corrispettivo di una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota-parte di spese di acquisizione, in misura non mai superiore al 70 per cento del premio del primo anno.

Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto Nazionale, sarà depurata delle spese di incasso in misura non mai superiore al 5 per cento del premio annuo.

La quota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto Nazionale per la cessione di cui sopra, non sarà mai, qualsiasi la cifra di premio indicata nella polizza di assicurazione, inferiore a quella portata dalla tariffa approvata ai termini del numero 3° dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 31.

L'Istituto Nazionale sarà libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti a giudizio del Consiglio di amministrazione, senza sufficienti cautele.

Le somme che l'Istituto Nazionale deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, sono vincolate a favore degli assicurati o dei beneficiari delle polizze stesse.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Se l'onor. ministro, nel suo brillante e dotto discorso di ieri, non avesse cercato di eliminare con abilità alcune questioni da me poste e a cui egli ha creduto bene di non rispondere, forse per brevità di discorso, io non avrei occasione di domandare un'altra volta la parola.

Gli faccio ora la domanda che già gli rivolsi ieri. L'art. 31 dice che l'Istituto Nazionale può rifiutare le cessioni di assicurazioni stipulate da società private.

Noi abbiamo dunque tre casi in cui l'Istituto Nazionale può rifiutare delle assicurazioni: o le rifiuta direttamente a colui che si presenti ad esso e domandi di essere assicurato, quando costui non presenti le condizioni di sanità e di vitalità che l'Istituto Nazionale richiede; oppure l'Istituto di Stato può rifiutare l'assicurazione che gli venga offerta dall'Istituto privato a norma dell'art. 28; o, infine, se la società privata, valendosi del periodo transitorio, prende un'assicurazione, e offre il 40 per cento dell'assicurazione da essa presa in riassicurazione all'istituto di Stato, questo istituto, esaminata l'assicurazione, può rifiutare anche la riassicurazione del 40 per cento. Si avranno così tre sorta di rifiuti: quello dell'assicurazione diretta, quello della cessione delle assicurazioni private, e quello della riassicurazione. Ora, io domando, che cosa avverrà di queste assicurazioni rifiutate? Se sono rifiutate dall'Istituto, quel disgraziato che avrà chiesto l'assicurazione e se la vedrà negare, in quali condizioni si troverà? Non avrà più alcuno scampo, non vi sarà più alcuna società di beneficenza che vorrà assicurarlo dopo tale rifiuto. Ma alle volte potrebbe esservi una società che creda conve-

niente di accettare sotto date condizioni, anche un'assicurazione pericolosa. Ebbene no, il monopolio di Stato proibirà ogni altra assicurazione; il disgraziato sarà cacciato da ogni campo di previdenza. Inoltre, quando ci sarà il monopolio di Stato, e la società privata che ha stipulato l'assicurazione, ne offrirà la cessione allo Stato, se lo Stato la rifiuta, che cosa avviene di questa assicurazione?

E nell'altro caso, quando la società privata, valendosi del periodo transitorio, accetti una assicurazione, e presenti il 40 per cento di riassicurazione allo Stato e questo rifiuti, che ne avviene?

Vorrà il Governo concedere una volta tanto l'impianto di una società di assicurazione dei previdenti disgraziati?

Ecco le domande che richiedono una risposta, non così facile, per la presente legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Il Senato sa che, tecnicamente, si può assicurare chiunque, anche chi deve morire il domani; si tratta soltanto di stabilire la somma che deve pagare.

Nel gergo assicuratorio si tratta dei *tarès*, pei quali vi è un soprapremio. L'Istituto Nazionale, come qualunque istituto di assicurazione, studierà anche come si possano assicurare i cattivi rischi, e credo che questo sia, tecnicamente, una materia molto elegante; perchè per un istituto che operi in monopolio, deve studiare il modo di assicurare anche i rischi *tarès*, i cattivi rischi.

Ma il senatore Roux, oltre alla questione generale per l'avvenire, ne fa una transitoria, ed è quella cui si riferisce l'art. 31. Ella dice: se l'Istituto Nazionale è libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti ai rischi assunti senza sufficiente cautela, che cosa accade? Se li tiene la compagnia, perchè la compagnia sopravvive, perchè vive in quanto non ha cessato i suoi impegni, anche dopo il decennio, perchè deve mantenere tutti i suoi impegni; o se la compagnia ha creduto di assicurare questo rischio, l'Istituto deve esser messo in condizione di vedere se è un rischio assunto onestamente e di accettarlo o no nella misura del 40 per cento.

È indubitato che, se ci troviamo di fronte a compagnie che assumono rischi cattivi, i pericoli saranno molto gravi.

Ma per queste compagnie che assumono rischi cattivi rimane stabilito che sono obbligate a versare almeno il 50 per cento dei premi riscossi. Si sa che le riserve matematiche (è difficile trovare tecnicamente un termine molto preciso) in generale non si mantengono superiori al 50 per cento. Ora, dal momento che queste compagnie sono obbligate a versare questa somma, coi corrispondenti interessi, tutte possono affidare per l'avvenire; e siccome tutte sono sottomesse a queste discipline, tutte si troveranno in buone condizioni per l'avvenire.

Dato questo, è evidente che le compagnie le quali assumono cattivi rischi se li terranno per sé, depositando, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la metà dell'intero premio corrisposto dall'assicurato.

Nell'avvenire, quando lo Stato dovrà operare esso solo, studierà anche un modo pratico per assicurare i rischi cattivi.

ROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. Ringrazio l'onor. ministro degli schiarimenti. Egli ha dato oggi una spiegazione che è bene sia rilevata: che, cioè, nel caso che l'istituto di Stato non accolga la riassicurazione, le società che non hanno potuto versare il 40 per cento per questo titolo e a norma dell'art. 29, n. 1, debbono in questo caso non più impiegare il 30 per cento del rischio totale in fondi di Stato, ma bensì debbono impiegare il 50 per cento di tutto il premio esatto pel rischio intero.

Questo è bene chiarirlo, per distinguere bene che due diverse garanzie in fondi pubblici impone lo Stato alle società che vogliono seguire l'opera loro nel periodo transitorio; impone, cioè, di impiegare il 30 per cento dei premi riscossi, quando le assicurazioni sono riassicurate presso l'istituto di Stato, e il 50 per cento dei premi, quando questa riassicurazione non fu ottenuta.

Detto questo, e con le spiegazioni e con le promesse fatte dal ministro di studiare anche la elegante questione degli assicurandi *tarès* o deficienti, mi congratulo col ministro che ha saputo e potuto portare fino alla fine, anche col plauso del Senato, questo disegno di legge che

io raccomando alla tutela efficace ed amorosa del Governo. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 31.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 32.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge, sarà emanato entro due mesi o stabilirà la data della entrata in vigore della legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 725);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 726);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 (745);

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11 (746);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 (742).

II. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni (N. 713).

III. Interpellanza del senatore Placido al ministro dei lavori pubblici sui ritardi e gli errori commessi nel sistemare i corsi delle piovine in tutta la zona vesuviana, malgrado i moniti parlamentari, le promesse dei ministri, le leggi promulgate e gli esempi di frequenti e disastrose alluvioni precedenti.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 741);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 9 aprile 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.